



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblicata *in corso*

del *16/10/2011*

Deliberazione n. *161*

OGGETTO:

Giudizio "Biondo Felice + 1 c/Provincia". Sentenza n. 82/11 del Tribunale di Barcellona P.G. Riconoscimento della somma di € 8.298,26= come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del D. Lgs. n.267/00.

L'anno Duemilaundici, il giorno *quattordici* del mese di *ottobre* nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BARTOLOTTA Antonino		
4) BIVONA Enrico		X
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
6) BRANCA Massimiliano	X	
7) BRIUGLIA Piero		X
8) CALA' Antonino	X	
9) CALABRO' Antonino		X
10) CALABRO' Giuseppe		X
11) CALABRO' Vincenzo		X
12) CALI' Salvatore	X	
13) CERRETI Carlo		X
14) COPPOLINO Salvatore		X
15) DANZINO Rosalia		X
16) DE DOMENICO Massimo		X
17) FIORE Salvatore Vittorio		X
18) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) NATOLI <i>NATOLI</i> <i>ALATI RANDO</i>	X	
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina	X	
34) PASSANITI Angelo		X
35) PASSARI Antonino	X	
36) PREVITI Antonino		X
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco		X
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario		X
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco		X

A riportare n.

8 *13*

Totale n.

21 *23*

Assume la Presidenza *il vice Presidente uscente del Consiglio, Dott. Santi Lucifora*

Partecipa il Segretario Generale *Aut. Antecino*

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n. 82/11, notificata il 15/06/2011, il Tribunale di Barcellona P.G., decidendo il giudizio promosso da Biondo Felice e Bucca Domenica, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sul figlio minore Biondo Filippo, ha condannato questa Provincia al risarcimento dei danni, oltre interessi legali, e al pagamento delle spese processuali;

CONSIDERATO che il debito discernente dalla predetta sentenza n° 82/11 ammonta a € 8.298,26= secondo il prospetto analiticamente riportato:

€	4.395,12	sorte capitale
€.	682,50	int. legali
€	13,77	int. legali al soddisfo
€	312,27	danno patrimoniale
€	1.729,00	comp. e onorari
€	216,12	spese generali
€	77,80	cpa
€	404,58	iva
€	94,80	spese
€	<u>372,30</u>	ctu
€	8.298,26	totale

CONSIDERATO che le predette somme devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n.1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sui vari impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € 8.298,26= derivante dalla sentenza n. 82/11 del Tribunale di Barcellona P.G. può trovare copertura finanziaria nel residuo di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 199 del 29/12/2006, che presenta la necessaria capienza;

VISTO l'art. 23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;
VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;
VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;
VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n. 82/11 del Tribunale di Barcellona P.G. notificata il 15/06/11 da Biondo Felice e Bucca Domenica, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sul figlio minore Biondo Filippo;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di € 8.298,26=, dando atto che detto importo può trovare copertura finanziaria nel residuo dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 199/2006;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.


IL Responsabile dell'U.O.

IL DIRIGENTE



IL PRESIDENTE


Allegati:

- 1) Sent. n. 82/10 notif. Il 15/06/11;
- 2) Decreto liquidazione ctu;
- 3) Conteggi.

Entra e riassume la Presidenza del Consiglio, il Presidente Salvatore Vittorio Fiore (Presenti n.22)

Il Presidente Salvatore Vittorio Fiore, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere dei Revisori dei Conti, del dispositivo della sopratrascritta proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio.

Il Consigliere F.Andaloro, interviene per dichiarazione di voto, esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio, siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, sia Dirigenti e/o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Il Consigliere A.Summa, nel dichiarare il voto favorevole alla sopratrascritta proposta di deliberazione, ribadisce quanto sopra espresso, e cioè che tutte le deliberazioni inerenti i debiti fuori bilancio siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria

Il Presidente Salvatore Vittorio Fiore, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri M.Palermo, G.Saya, A.Calabrò, pone in votazione per alzata e seduta, la sopratrascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti:	22
Consiglieri Votanti:	18
Favorevoli:	17
Contrari:	1
Astenuti:	4(G.Rao,G.Grioli, A.Calabrò,A.Passari)

Il Cosiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi

14.07.2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi

29 LUG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dot. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F. to Giuseppe Gallipò

Silvestro Litterio Fico

Il Segretario Generale

F. to Antonio Adaro Colaninno

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 30 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 28 OTT. 2011



0909795200

STUDIO LEGALE

AVV. ELISABETTA BARBARA LOISI - AVV. GIUSEPPINA RECUPERO

Via Trento n. 8 - 98051 Barcellona P. G. (ME)

Tel./Fax 0909795200

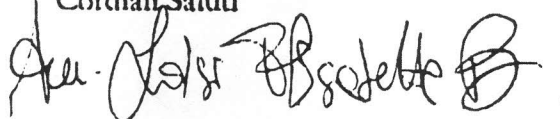
Gent.ma Dott.ssa Carameli

Messaggio fax n. 0907761812

OGGETTO : Invio Decreto di liquidazione CTU Causa Trib Barcellona N.R.G. 157/05

come da accordi telefonici , invio decreto di cui all'oggetto.

Cordiali Saluti

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Elisabetta Barabara Loisi', followed by a stylized flourish.

0909795200

**Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto**

Page 1 of 1

Sezione 01 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 157/2006

Numero di ruolo sezione: 231/2006

Data prossima udienza: 22/07/2010 Ore: 09.00

DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.

Nella causa promossa da

Attore principale

BIONDO FELICE IN PROPRIO E N.Q. GENITORE DI BIONDO FILIPPO

Avv. RECUPERO GIUSEPPINA

Avv. LOISI ELISABETTA BARBARA

Convenuto principale

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Avv. ZINGALE SALVATORE

OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilit  Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)

IN ESECUZIONE DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 134 E 176 C.P.C.SI COMUNICA CHE IL
GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO

NELLA CAUSA INDICATA, IN DATA 04/09/2008 , HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE

DECRETO

IL GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO :

LIQUIDA

AL C.T.U. ALESCI MASSIMILIANO TINDARO

VIA ALDO MORO N.32 - 98051 BARCELLONA P.G. ME

PER:

1) N. 0 VACAZIONI LA SOMMA DI EURO 0,00

2) ONORARI EURO 300,00

CALCOLATO A % SUL VALORE DI 0,00

3) SPESE EURO 12,30

E COSI' UN TOTALE DI EURO 312,30 + I.V.A., DETRATTO L'ACCONTO CONCESSO
SE VERSATO, PONENDO LA SOMMA COMPLESSIVA PROVVISORIAMENTE A CARICO DI

VEDI ALLEGATO

SI NOTIFICA:

C.T.U. ALESCI MASSIMILIANO TINDARO

VIA ALDO MORO N.32 - 98051 BARCELLONA P.G. ME

Avv. RECUPERO GIUSEPPINA - VIA TRENTO N.8 - 98051 BARCELLONA P.G. ME

Avv. LOISI ELISABETTA BARBARA - VIA TRENTO N.8 - 98051 BARCELLONA P.G. ME

Avv. ZINGALE SALVATORE - VIA KENNEDY 36 C/O AVV. SANTANOCITA - 98051 BARCELLONA P.G. ME

Barcellona Pozzo di Gotto 05/09/2008

Avv. E.B. LOISI - G. RECUPERO
P.A. TRENTO, 8
98051 BARCELLONA P.G. (ME)

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto



COPIA

N. 157/2005
R. G.

SENTENZA

82/2011

N. 1264/2011 Cronol. 1

N. 188/2011 Repert. 1

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
23/06/2011
Protocollo n°0022882/11

REPUBBLICA ITALIANA
N NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Assunta Cardamone, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 157 del Registro Generale Contenzioso 20057 610 2011

TRA

BIONDO FELICE, nato a Barcellona P.G. (ME) il 15.9.1965 e **BUCCA**

DOMENICA, nata a Barcellona P.G. (ME) in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sul figlio minore **BIONDO FILIPPO**, nato a Barcellona P.G. (ME) il 9.2.1993, tutti residenti in Barcellona P.G. (ME), fraz. Gala, via Rosali 5 ed elettivamente domiciliati in via Trento n. 8, Barcellona P.G., presso lo studio dell'avv. Giuseppina Recupero che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Loisi Elisabetta Barbara, come da mandato a margine dell'atto di citazione;

attori

E

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del suo presidente pro-tempore, dott. Salvatore Leonardi, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. (ME) alla via Kennedy n. 66, (studio Santanocita), recapito professionale dell'avv. Salvatore Zingale del foro di Patti, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

convenuto

avente per OGGETTO: risarcimento danni;

Conclusioni sintetiche delle parti: i procuratori delle parti hanno insistito in tutti gli atti e verbali di causa.

2459/06
24 GIU. 2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4.2.2005, Biondo Felice e Bucca Domenica in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sul figlio minore Biondo Filippo conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Provincia Regionale di Messina, esponendo:

- che, in data 22 giugno 2004, alle ore 15:15, il minore Biondo Filippo, mentre percorreva con la propria bicicletta la via S. Venera-Gala, con direzione monte-mare, all'altezza del numero civico 27-29 in una semicurva, dovendosi spostare sulla propria destra per scansare una macchina che scendeva, mancando in quel tratto il muretto di protezione e non essendovi alcuna segnalazione, precipitava in un burrone sottostante, facendo un volo di circa 4 m;

- che in conseguenza dell'accaduto il minore riportava lesioni varie (distacco epifisario distale 2° tipo della tibia dx, frattura diafisaria perone dx; sub lussazione sotto-astagolica piede dx);

- che pertanto il bambino veniva ricoverato all'ospedale di Milazzo dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico per riduzione e sintesi con filo di K, gli è stato inoltre applicato lo stivaletto di gesso che è stato rimosso in data 11.8.2004 dopo vari esami e controlli come da certificazione prodotta e solo in data 2.11.2004 era stato dichiarato guarito;

- che i genitori per la cura del bambino avevano dovuto sborsare la somma di € 312,27, come da ricevute allegate.

Ciò premesso gli attori deducevano che l'incidente era da ascrivere unicamente a fatto e colpa della Provincia Regionale di Messina, ente proprietario della strada, che non aveva provveduto alla manutenzione della stessa non delimitando il tratto di strada in questione e non segnalando la mancanza del muretto di protezione ed ancora non provvedendo tempestivamente alla sua ricostruzione. Chiedevano, pertanto, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni (materiale, morale, biologico, esistenziale) subiti dal minore, nonché dai genitori di questi, in proprio e nella qualità, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'incidente e fino al soddisfo.

Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Provincia Regionale di Messina che contestava quanto dedotto *ex adverso*, sia in ordine all'*an* dell'incidente, sia in ordine al *quantum* del risarcimento, e chiedeva il rigetto delle domande azionate dalle attrici.

Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale chiesta da parte attrice e disposta CTU.

All'udienza del 22 luglio 2010, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice assumeva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - La domanda proposta da Biondo Felice e Bucca Domenica nella qualità di esercenti la potestà sul figlio minore Biondo Filippo è fondata e pertanto va accolta.

Si deve premettere che parte attrice ha dedotto la colpa esclusiva della Provincia Regionale di Messina nella causazione del sinistro in esame per la cattiva manutenzione della strada consistita nel non avere delimitato il tratto di strada nel punto dove si era verificato l'incidente e non avere segnalato la mancanza del muretto di protezione. Alla luce delle doglianze di parte attrice la fattispecie in esame si inquadra nell'ambito della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia ai sensi dall'art. 2051 c.c.

La previsione dell'art. 2051 c.c. presuppone che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima di cui si ha la custodia o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni (Cass. civ. 20.05.1998 n. 5031; Cass. civ. 16.02.2001 n. 2331). Occorre cioè accertare la sussistenza del rapporto eziologico tra la cosa intrinsecamente pericolosa o suscettibile di diventare tale in forza di altri fattori causali ed il danno, mentre la responsabilità viene meno solo quando il destinatario dell'imputazione provi il "caso fortuito", comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato quando costituisca causa esclusiva del danno. Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai dominante, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, addossando la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa e consistendo il caso fortuito in quel fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento e che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Cass., Sezioni Unite, 11.11.1991 n. 12019).

Secondo i più recenti arresti giurisprudenziali la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. può trovare applicazione anche in tema di danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche.

Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. Cass. 29 marzo

2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157; Cass., 20 novembre 2009 n. 24529 secondo cui in tema di sinistro occorso in una strada provinciale, una volta accertato che l'incidente è dipeso da un'anomalia dell'asse viario, l'Ente può liberarsi dall'onere risarcitorio provando il caso fortuito, che può consistere in un'alterazione improvvisa dello stato dei luoghi, oltre che da una situazione di pericolo creata dallo stesso utente; mentre la responsabilità dell'ente ben si configura se la situazione di pericolo che determina l'incidente è connaturata alla struttura o alle pertinenze della strada, al di là delle dimensioni").

Sulla base di tali premesse, alla luce di risultati dell'istruzione probatoria, può affermarsi che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.

Il teste Strano Sergio ha dichiarato di essersi trovato nel pomeriggio in cui è accaduto l'incidente, verso le ore 15:30, dinanzi al bar tabacchino sito nella frazione di Gala- Barcellona P.G. quando ha visto un bambino alla guida della propria bicicletta con direzione mare-monte che in una semicurva, al sopraggiungere di una macchina in senso opposto, cercava di stringersi sulla propria destra, e così facendo cadeva in uno strapiombo di 4-5 metri sottostante la strada. Ha precisato che il muretto di recinzione della strada terminava all'altezza della semicurva, che pertanto era priva di qualsiasi protezione.

Anche il teste Alizzi Luigi ha dichiarato che nel pomeriggio in cui è accaduto l'incidente, verso le ore 15:30, si trovava insieme ad altra persona in un bar ritrovo del luogo, quando ha visto un bambino alla guida della propria bicicletta con direzione mare monte nell'atto di incrociare un'autovettura cadeva dal lato destro nello strapiombo di circa 2,50-3 mt circa.

Accertata la sussistenza della situazione di pericolo costituita dall'assenza del muretto di protezione nella semicurva ove si è verificato l'incidente, non può dubitarsi, in assenza di elementi di prova di senso contrario, che su tale strada la convenuta Provincia, in qualità di ente proprietario, era in grado di esercitare un effettivo controllo ed una concreta vigilanza.

Il secondo elemento della fattispecie che occorre indagare riguarda l'esistenza del nesso eziologico tra il sinistro e la cosa, che sussiste tutte le volte in cui la cosa abbia rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, vale a dire quando l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa (Cass. 6407/87; Cass. 7062/2005).

La dinamica del sinistro, come descritta in atto di citazione, risulta comprovata dalle risultanze dell'istruttoria espletata ed, in particolare, dalle testimonianze rese dai testi sopra citati i quali hanno entrambi riferito che il bambino è finito nello strapiombo a causa dell'assenza di muro di protezione nel tratto di strada ove si è verificato l'incidente. Il teste Alizzi ha inoltre precisato che l'assenza del muro di protezione non era segnalata in quanto il nastro bianco e rosso, che – ha riferito il teste – “qualcuno della zona” appone sul tratto di strada in questione “quando si verificano degli incidenti”, nella circostanza per cui è causa non c'era.

Dalle superiori risultanze processuali emerge la sussistenza del nesso di causalità tra la particolare condizione della strada statale, obiettivamente pericolosa per l'assenza di protezione non segnalata ed il danno subito dagli attori; il muretto di protezione ha infatti proprio la funzione di evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla sede stradale.

Può, pertanto, affermarsi la responsabilità esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'amministrazione convenuta per la verifica del sinistro in esame.

Deve, infatti, escludersi che la responsabilità della Provincia Regionale di Messina (presunta ai sensi dell'art. 2051 c.c.) sia venuta meno per l'esistenza di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale. La convenuta non ha, infatti, in alcun modo fornito la prova del c.d. “caso fortuito”, né la prova di una condotta colposa della stessa vittima.

La Provincia sostiene che lo sbandamento del minore fuori carreggiata non può che imputarsi esclusivamente a sua imperizia; ma dell'eventuale condotta colposa del minore non vi è prova in atti.

La Provincia ha invocato poi l'art. 2048 c.c. per sostenere la responsabilità dei genitori per essere venuti meno all'obbligo della sorveglianza sul minore, essendo la circolazione sulla pubblica via una situazione di fatto che imponeva ai genitori del bambino un particolare controllo o la necessità di un divieto ricollegabile alle condizioni di pericolosità della circolazione sulla strada provinciale.

L'eccezione è infondata. Al riguardo occorre ricordare che l'art. 2048 c.c. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto è configurabile la “culpa in educando” e la “culpa in vigilando” (*ex multis*, Cass. n. 8740 del 26/06/2001). Orbene, nel caso di specie difetta proprio il presupposto della commissione di un fatto illecito ad opera del minore, non essendovi alcuna prova di un comportamento colposo posto in essere dal minore.

Adeguatamente provato appare, poi, il nesso di causalità tra l'evento di danno e le lesioni subite da Biondo Filippo, in considerazione del fatto che esse sono del tutto compatibili con la dinamica del sinistro e si sono manifestate subito dopo l'evento, come risulta dalla documentazione medica prodotta.

A tal riguardo, il nominato C.T.U., dott. Alesci Massimiliano, nella relazione di consulenza depositata in data 17.09.2007 ha riferito, sulla base della documentazione medica prodotta e della visita clinica dallo stesso effettuata, che le lesioni subite dal minore a seguito del patito incidente hanno lasciato postumi invalidanti valutati, ai fini del danno biologico, nella misura dell'1-2 % di invalidità permanente.

Biondo Filippo ha, inoltre, patito, alla luce degli accertamenti compiuti dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea assoluta di gg. 50, cui ha fatto seguito un ulteriore periodo di incapacità temporanea parziale della durata di gg. 15 al 75%, di 15 al 50% e di 30 al 25%.

Ritiene questo Giudice che le predette conclusioni del C.T.U., adeguatamente motivate ed esenti da censure, possono condividersi, sia in ordine alla eziologia delle lesioni riscontrate, atteso che esse risultano compatibili con le modalità del sinistro e con la certificazione medica relativa alle prime cure prestate al minore, sia in ordine alla quantificazione della conseguente inabilità, rispondente alle *barèmes* più comunemente applicate.

I postumi invalidanti riscontrati sulla persona del minore costituiscono danno non patrimoniale sotto il profilo del danno alla salute. Il danno non patrimoniale è da considerarsi categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate; l'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione e il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cassazione civile, sez. un., 11 novembre 2008 n. 26972; Cass., Sez. U, 16 febbraio 2009 n. 3677). La liquidazione resta essenzialmente equitativa rimanendo validi i principi già elaborati in tema di quantificazione di danno biologico e morale (Cass. 3399/2004). Si ritiene pertanto di fare ricorso, come base di calcolo, a parametri predeterminati e standardizzati dati dalla media dei precedenti giudiziari operando una personalizzazione ove il caso presenti delle specificità; i suddetti parametri predeterminati e standardizzati in questo caso coincidono con i valori del D. Lgs. 209/2005, come aggiornati dal D.M. Sviluppo Economico del 27 maggio 2010

per la inabilità temporanea (euro 43,16 al giorno) e con il sistema del punto stabilito dallo stesso D.lgs. 209/2005 per il calcolo delle invalidità permanente che configuri microinvalidità.

Pertanto, sulla scorta delle conclusioni cui è giunto il CTU, va liquidata al Biondo per l'inabilità temporanea, assoluta e parziale, la somma di euro 3.290,95. Per la invalidità permanente all'1,5% in un soggetto di anni 11 all'epoca del sinistro va liquidata la somma di euro 1.104, 17.

La somma così determinata (complessivamente euro 4.395,12) non deve essere rivalutata essendo liquidata ai valori attuali, ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass., Sez. Un., 17/2/95 n. 1712), possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta, dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale diviene debito di valuta e decorrono sulla somma così determinata solo gli interessi legali.

Non si individuano altre significative voci di danno subite da Biondo Filippo e, segnatamente, quanto al danno morale ed al danno esistenziale, vale ciò che sopra si è detto sulla unicità del danno non patrimoniale; mentre non si individuano, né sono state dedotte altre peculiarità tali da determinare un ulteriore incremento (c.d. personalizzazione) della liquidazione del danno non patrimoniale, né in termini di specifica sofferenza soggettiva, né in termini di lesione ad altri beni protetti.

Non va riconosciuto inoltre alcun risarcimento per la riduzione della capacità lavorativa specifica, in quanto parte attrice non ha fornito alcun elemento di prova in ordine all'idoneità dei postumi ad incidere sulla sua capacità lavorativa ed il CTU non ha riscontrato tale voce di danno.

2. - Venendo all'esame della domanda di risarcimento danni formulata dai genitori Biondo Felice e Bucca Domenica in proprio, la stessa può essere accolta limitatamente al danno patrimoniale costituito dalle spese mediche che gli stessi hanno dovuto affrontare per la cura del figlio; tali spese, € 312,27, risultano invero adeguatamente provate dalla documentazione prodotta da parte attrice. Non è stata invece fornita alcuna prova di altre voci di danno subite dai genitori.

La cifra liquidata a titolo di danno patrimoniale (complessivamente € 312,27) rappresenta voce di danno emergente e quindi vanno accordati, oltre la rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita dalla data dell'esborso, gli interessi al tasso del 3% sulla somma anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente

sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di risarcimento danni promossa da Biondo Felice e Bucca Domenica in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sul figlio minore Biondo Filippo nei confronti della Provincia Regionale di Messina, così provvede:

1. Dichiara la responsabilità della Provincia convenuta per l'incidente verificatosi il 22 giugno 2004, ai danni del minore Biondo Filippo;

2. condanna la convenuta, in via equitativa, al pagamento in favore di Biondo Felice e Bucca Domenica, nella qualità di esercenti la potestà sul figlio minore Biondo Filippo, a titolo di danno non patrimoniale subito dal minore Biondo Filippo la somma di euro 4.395,12, oltre gli interessi al tasso legale sulla predetta somma, dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;

3. condanna la convenuta al pagamento in favore di Biondo Felice e Bucca Domenica, a titolo di danno patrimoniale, di € 312,27;

4. condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice che liquida in euro 94,80 per spese vive, oltre il rimborso delle spese di CTU liquidate in corso di causa, euro 679,00 per competenze ed euro 1.050,00 per onorari, oltre spese generali (12,5% su competenze ed onorari), IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 26 maggio 2011.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Francesco Calandruccio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale
Barcellona P.G. 26 MAG. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Francesco Calandruccio

Il Giudice

dott.ssa Assunta Cardamone

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

Diritti riscossi a 12,41
con applicazione di marche
da bollo sull'originale.
Barcellona P.G. _____

13 GIU. 2011

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Francesco Calandruccio

ATTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE
rilasciato in forza della sentenza della
Corte Costituzionale n. 522/02 del
21/11/2002 - 05/12/2002.

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti
o chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al
Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della
forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.
Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

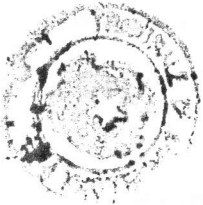
richiesta dell'Avvocato GIUSIANA RIGUISO

nell'interesse di GIORDO RIGUISO + 1 mp.

Barcellona P.G. li 13 GIU. 2011

FC

IL CANCELLIERE
Francesco Calandruccio



Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Barcellona P.G. 13 GIU. 2011

IL CANCELLIERE
Francesco Calandruccio

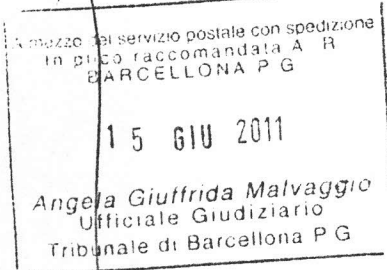
RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti , io sottoscritto assistente UNEP presso il Tribunale di

Barcellona P.G. , ho notificato il su esteso atto a :

PROVINCIA REGIONALE di MESSINA , in persona del legale rapp.te pro-tempore ,

Corso Cavour , 1 - 98100 MESSINA



MINISTRO DE AGRICULTURA

El presente es un documento de carácter confidencial y no debe ser divulgado a terceros.

Sección de Asesoría Técnica y Estudios Económicos

El presente informe tiene por objeto analizar el impacto de las medidas adoptadas en el sector agrícola.

El informe está estructurado de la siguiente manera:

1. Introducción
2. Metodología
3. Resultados
4. Conclusiones

El presente informe fue elaborado por el equipo de trabajo de la Sección de Asesoría Técnica y Estudios Económicos, bajo la dirección del Sr. [Nombre], y con la colaboración de los señores [Nombres].

2

CRON. 368x

División de Estudios Económicos
Sección de Asesoría Técnica y Estudios Económicos
Fecha: 10 de mayo de 1964
Lugar: Montevideo

10.64

El presente informe fue elaborado por el equipo de trabajo de la Sección de Asesoría Técnica y Estudios Económicos, bajo la dirección del Sr. [Nombre], y con la colaboración de los señores [Nombres].

El presente informe fue elaborado por el equipo de trabajo de la Sección de Asesoría Técnica y Estudios Económicos, bajo la dirección del Sr. [Nombre], y con la colaboración de los señores [Nombres].

10 de mayo de 1964

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari

N. 3484 Cron.

ANGELA GIUFFRIDA MALVAGGIO

UFFICIO NOTIFICAZIONI

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

Art. 8 L. 20/11/1982 n. 890 modificato dalla L. 80/05)
Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persona
con lui convivente o addetta alla casa, all'ufficio, all'azienda purché
siano di età non inferiore a 14 anni.

In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza dello
suddette persone, il plico deve essere depositato lo stesso giorno
presso l'ufficio postale.

L'agente postale deve dare avviso al destinatario, in busta chiusa
a mezzo lettera raccomandata e avviso di ricevimento, di aver ricevuto
il deposito.

Detto avviso, in caso di assenza del destinatario deve essere
affisso alla porta d'ingresso o immesso nella cassetta della
corrispondenza.

Trascorsi 10 giorni dalla spedizione della lettera raccomandata
che non è stato ritirato il plico, L'AVVISO DI RICEVIMENTO E'
SOSTITUITO AL MITTENTE con tutte le
modalità di cui all'art. 10 della legge n. 80/05).

IMM
anno
stira

rec
con

R

Difensore:



76504440639-6

Postaraccomandata

Posteitaliane

AR

€ 8,05

FL04152a3a



37009 - 98051 BARCELLONA P.G. 37 (ME)

15.06.2011 11.55

PROVINCIA REGIONALE di MESSINA

per persone del tipo di legge p.t.

CORSO CAVOUR, 1

98100

MESSINA

Aggiornare gli indici ISTAT! Ultimo indice disponibile: FEB 2011 = 101,5

DEVALUTAZIONE

Data (precedente) alla quale "devalutare" il credito:	22-06-2004	
Data (odierna) del credito a "valori attuali" (rivalutato):	26-05-2011	
Somma da devalutare:	€. 4.395,12	L. 8.510.139

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 123,3 (GIU 2004)
- "ad quem" = 101,5 (FEB 2011)
- Coefficiente di raccordo = 1,373

Calcolo della devalutazione del capitale

	Euro	Lire
Capitale attuale alla data del 26-05-2011:	€. 4.395,12	L. 8.510.139
Valore "devalutato" alla data del 22-06-2004:	€. 3.888,64	L. 7.529.451 (- 11,5238%)

Numero: 82/2011

Pratica: Biondo + 1 (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: €. 3.888,64
2. Importo lordo comprese le spese: €. 3.888,64
3. Data da cui decorrono gli interessi: 22-06-2004
4. Data finale del calcolo degli interessi: 26-05-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Sì
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: FEB 2011 = 101,5)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 26-05-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 3.888,64	L. 7.529.457
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 682,50	L. 1.321.506
Rivalutazione totale maturata (dal 22-06-2004 al 26-05-2011)	€. 506,48	L. 980.691
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 1.188,99	L. 2.302.197
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
 A SALDO TOTALE RESIDUANO	 €. 5.077,63	 L. 9.831.654

di cui:

Capitale = 3.888,64 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 506,48 -- Interessi = 682,50

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

Numero: 82/2011

Pratica: Biondo + 1 (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: €. 5.077,62
2. Importo lordo comprese le spese: €. 5.077,62
3. Data da cui decorrono gli interessi: 27-05-2011
4. Data finale del calcolo degli interessi: 31-07-2011
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 31-07-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 5.077,62	L. 9.831.643
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 13,77	L. 26.667
Rivalutazione totale maturata (dal 27-05-2011 al 31-07-2011)	€ 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 13,77	L. 26.667
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
 A SALDO TOTALE RESIDUANO	 € 5.091,39	 L. 9.858.310

di cui:

Capitale = 5.077,62 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 13,77

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 208 /REV

Messina, 07/09/2011

Risposta Nota prot. n. 1441/Aff. Cons. del 18/Agosto2011

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO "BIONDO FELICE c/Provincia". Sentenza n. 82/2011 Notificata il
15/06/2011. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Riconoscimento della
somma di € 8.298,26 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del
D. Lgs.vo n. 267/00.**

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio "Affari Generali ed Istituzionali"
U.O. "Atti Consiglio e Commissioni Consiliari"
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota n. 1441/Aff.Cons. del 18 agosto 2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*";
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

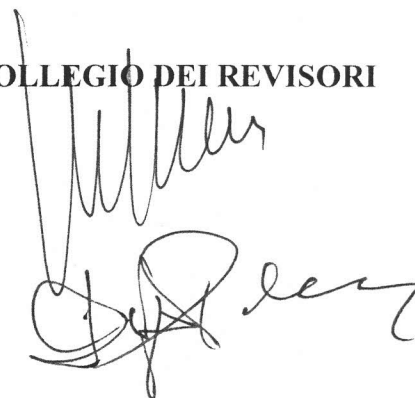
**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA
RICONOSCIBILITA' DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO**

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i conseguenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. Lgs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravii di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Configurandosi ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA, 07/09/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI

The block contains two handwritten signatures in black ink. The first signature is a tall, stylized cursive script. The second signature is a more complex, circular cursive script with a long horizontal tail.